

Accordo di collaborazione

tra

La Capitaneria di porto di Portoferraio (C.F. 82002030490), con sede in Portoferraio (LI), Piazzale della Linguella, n. 4, legalmente rappresentato dal C.F. (CP) Floriana SEGRETO, in qualità di Comandante della Capitaneria,

e

Il Comune di, con sede in, legalmente rappresentato dal Sindaco

PREMESSO CHE

- ai sensi del D Lgs 31.3.1998, n. 112, sono state trasferite agli Enti locali le competenze in materia di gestione del demanio marittimo e, ai sensi della Legge 10 dicembre 1998, n. 88 della Regione Toscana, alle civiche Amministrazioni;
- l'art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che i Comuni possano stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
- il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera svolge compiti relativi agli usi civili del mare ed è un'organizzazione operativa impegnata nella salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo; nella tutela dell'ambiente marino, dei suoi ecosistemi; nell'attività di vigilanza dell'intera filiera della pesca marittima, dalla tutela delle risorse a quella del consumatore finale;
- con la Direttiva OP-002 "Operazione Mare Sicuro" approvata in data 27.5.2010 dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, viene stabilito per le zone più distanti dalla sede degli Uffici marittimi di prevedere intese con le Amministrazioni locali per contributi di somministrazione di vitto;
- con il dispaccio prot. n. 0124218 in data 12.10.2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera è stato diffuso il Protocollo d'intesa stipulato in data 4.10.2016 tra lo stesso Comando Generale e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), con l'obiettivo di attivare ogni forma di collaborazione nelle materie di comune interesse collegate agli usi civili e produttivi del mare e dei porti;
- in data 14 marzo 2018 è stato stipulato l'Accordo di Collaborazione tra la Direzione Marittima di Livorno e l'A.N.C.I. Toscana finalizzato all'attivazione di ogni forma di sinergia ed efficace collaborazione istituzionale.

CONSIDERATO CHE

- nel corso della stagione balneare, in occasione dello svolgimento dell'operazione nazionale denominata "Mare e Laghi Sicuri", i Comuni dell'Isola d'Elba intendono potenziare e ottimizzare il servizio di vigilanza svolto sulle aree demaniali marittime ricomprese nel territorio di giurisdizione, nonché negli specchi acquei antistanti, avvalendosi a tal fine del supporto della Capitaneria di porto di Portoferraio;
- il suddetto supporto è finalizzato ad assicurare, nell'ambito delle attribuzioni della Guardia Costiera, gli interventi a favore dei bagnanti e dei diportisti; l'accertamento di eventuali violazioni demaniali, edilizie, paesaggistiche e ambientali; l'attività di controllo sul rispetto delle disposizioni emanate dall'Autorità Marittima in materia di sicurezza balneare e della navigazione, nonché dai Comuni costieri con i Regolamenti sulla gestione del Demanio Marittimo e con le Ordinanze balneari;
- nell'ambito del Compartimento Marittimo di Portoferraio viene effettuato dalla Guardia Costiera il pattugliamento del demanio marittimo e della fascia di mare antistante, alternando attività a terra ad attività svolta a mare per mezzo di unità navali.

TENUTO CONTO CHE

- l'attività operativa, svolta sull'intera fascia costiera dell'Isola d'Elba, determina l'esigenza e rende opportuno garantire la consumazione dei pasti al personale in servizio presso la Capitaneria di porto di Portoferraio impiegato fuori sede per l'assolvimento delle attività sopra richiamate;
- il responsabile del Servizio del Comune di, con Deliberazione di Giunta Comunale n. in data, ha approvato il presente accordo di collaborazione e dato mandato al Responsabile del Servizio "Area Tecnica LLPP/Tutela ambientale/Demanio" ad impegnare la spesa necessaria per il servizio reso dall'esercizio commerciale di ristorazione--- di.....;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente accordo di collaborazione e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 - Finalità

Con il presente accordo le Parti definiscono le modalità di realizzazione e gli oneri per il potenziamento dell'attività svolta dalla Capitaneria di porto di Portoferraio durante la stagione balneare, nel corso dell'operazione nazionale denominata "Mare Sicuro" finalizzata, tra l'altro, alla realizzazione di:

- interventi resi a favore dei bagnanti e dei diportisti;
- accertamento di eventuali violazioni demaniali, edilizie, paesaggistiche e ambientali;
- attività di controllo sul rispetto delle disposizioni emanate dall'Autorità Marittima in materia di sicurezza balneare e della navigazione, nonché dai Comuni costieri con i Regolamenti sulla gestione del Demanio Marittimo e con le Ordinanze balneari.

Articolo 3 – Attività e oneri

La Capitaneria di porto di Portoferraio, attraverso l'impiego delle risorse strumentali e umane a disposizione della propria articolazione territoriale, nel contesto delle finalità individuate al precedente articolo 2, svolgerà attività di pattugliamento sul demanio marittimo e sulla fascia di mare antistante, alternando attività a terra con mezzi terrestri ad attività svolta a mare con battelli pneumatici GC.

Il Comune di si impegna, con oneri a proprio carico, a provvedere alla fornitura, presso l'esercizio commerciale di ristorazione indicato in premessa, di idoneo vitto (pranzo e/o cena) per un massimo di n. 3 (tre) militari impiegati nell'espletamento delle attività oggetto dell'accordo.

Le modalità amministrative per la fornitura del vitto di cui al punto precedente saranno definite dalle Parti a mezzo di scambio di corrispondenza.

Articolo 4 - Durata

La validità del presente accordo è stabilita nel periodo compreso dal 30 giugno al 21 settembre 2025.

Articolo 5 - Responsabilità civile

Il Comune di non è responsabile per eventuali danni che possano derivare al personale e ai mezzi navali/terrestri delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo.

Articolo 6 - Oneri fiscali

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, allegato B, art. 16 e verrà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della Parte richiedente.

Articolo 7 - Clausola risolutiva espressa

Qualora una delle due Parti risulti inadempiente il presente accordo si risolverà ai sensi degli artt.1454 e 1456 C.C.

Articolo 8 - Efficacia e modifiche

Le condizioni di cui al presente accordo sono valide ed efficaci tra le Parti e determinanti del loro consenso alla sottoscrizione. Modifiche al presente accordo potranno essere efficaci e vincolanti solo se formalmente concordate e sottoscritte da entrambe le Parti per accettazione, pena l'inefficacia o nullità delle stesse. Le eventuali modifiche non producono novazione dell'accordo, salvo diversa ed espressa volontà delle Parti.

Articolo 9 - Recesso Unilaterale

Le Parti possono recedere dall'accordo ai sensi dell'articolo 1373 c.c., senza alcun onere al quale sin da ora rinunciano, fornendo un preavviso scritto di almeno 15 giorni.

Articolo 10 - Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto, il rapporto oggetto del presente accordo è regolato ai sensi delle norme e delle leggi speciali, comunitarie, statali e regionali, vigenti in materia.

Per la Capitaneria di porto

Per il Comune di
